

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2026, n. 20-2855

Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Definizione della tariffa relativa al prelievo di liquidi biologici e annessi cutanei in caso di cremazione.



Seduta N° 176

Adunanza 20 LUGLIO 2026

Il giorno 20 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO

DGR 20-2855/2026/XII

OGGETTO:

Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Definizione della tariffa relativa al prelievo di liquidi biologici e annessi cutanei in caso di cremazione.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, approva il regolamento di polizia mortuaria;

- la Legge 30 marzo 2001, n.130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" ed in particolare l'art. 3 che al comma 1 precisa che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della precitata Legge 130/2001, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base di principi ivi riportati tra cui, in particolare:

- lettera h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.

Richiamate:

- la Circolare del Ministero Salute n. 14991 del 30/05/2016, recante "Applicazione dei principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 130.", con cui la Direzione Generale

della Prevenzione Sanitaria precisa che “...In riferimento ai principi statali contenuti nell’art. 3 comma 1 della legge indicata in oggetto, si rappresenta che, attesa la particolare puntualità con la quale vengono minuziosamente descritti, essi siano da considerarsi suscettibili di diretta applicazione precettiva e cogente, anche in assenza di una legge regionale che avesse legiferato e disciplinato le materie previste dagli stessi principi statali...”;

- la Circolare del Ministero della Salute n. 22159 del 28/07/2016 nella quale, con riferimento alla citata circolare del 30.05.2016, viene specificato che “...l’obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, riguarda esclusivamente il caso di avvio della salma alla cremazione e stabilisce che:

- il medico necroscopo assolti gli obblighi certificativi, effettua dal cadavere il prelievo di annessi cutanei, comprensivi di bulbi piliferi, in zona nucale o pubica;
- per il campionamento di liquidi biologici utilizza preferibilmente i filtri in carta per analisi o, in mancanza, procede al prelievo dei liquidi stessi disponendo idoneo stoccaggio;
- riporta i dati anagrafici del defunto, la data e la sede del prelievo, oltre al nominativo della persona che lo ha eseguito.

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 di Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che all’art. 2 comma 1 stabilisce che, nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il SSN garantisce le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro, correlati agli stili di vita.

Dato atto che, come da istruttoria della Direzione regionale “Sanità”, Settore “Prevenzione, Sanità pubblica, Veterinaria e Sicurezza alimentare”:

- nell’ambito delle predette attività, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al DPCM stesso;
- il livello della “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” si articola in 7 aree di intervento che includono programmi/attività volti a perseguire specifici obiettivi di salute;
- l’area di intervento di cui alla lettera g), relativa ad attività medico legali per finalità pubbliche, prevede al punto G3 “Attività di medicina necroscopica” le voci “Prestazioni - Riscontri diagnostici”;
- le attività di cui trattasi non sono attualmente ricomprese tra i Livelli essenziali di assistenza e non costituiscono una prestazione sanitaria resa nell’interesse diretto del paziente ma un’attività finalizzata a soddisfare esigenze di natura amministrativa, giudiziaria o cautelativa;
- il prelievo costituisce attività medico-legale svolta dalle Aziende Sanitarie Regionali nell'esercizio delle competenze istituzionali loro attribuite;
- pertanto occorre definire la tariffa per la prestazione di cui alla L. 130/01, art. 3, comma 1, lettera h) resa nell’interesse e a carico del richiedente la cremazione.

Preso atto che il DPCM sopra indicato, all’allegato 1, precisa che “Sono escluse altresì le prestazioni che, pur costituendo un compito istituzionale delle strutture sanitarie, sono erogate con oneri a totale carico del richiedente e risultano pertanto escluse dai livelli essenziali di assistenza”;

Considerata la necessità, per i motivi sopra esposti, di dover definire la tariffa a carico del richiedente la cremazione da applicare per l’attività di prelievo sopra indicata tenuto anche conto che la stessa risulta estranea alle finalità istituzionali di assistenza sanitaria e quindi alle finalità contemplate nei LEA.

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939, di Approvazione del Tariffario per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che approva il tariffario per le prestazioni rese nell'interesse dei privati nell'ambito delle competenze dei Servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, articolato per le diverse tipologie di intervento;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 43-5180 del 28.01.2002 di approvazione delle tariffe per le attività di Medicina legale, che non contemplano alcuna tariffa per il prelievo di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 130;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 44-8404 del 10.02.2003 di approvazione di "Tariffa prestazione di Medicina Legale" che definisce la tariffa da applicare per l'espianto di Dispositivi Impiantabili Alimentati (D.I.A) pari a Euro 100,00.

Ritenuto di dover definire la tariffa che i richiedenti la cremazione devono corrispondere alla ASL per l'effettuazione obbligatoria del prelievo di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 30 marzo 2001, n. 130.

Rilevato che:

- la prestazione presenta caratteristiche tecnico-organizzative analoghe ad altre attività medico-legali già oggetto di tariffazione regionale;

- in particolare appare congruo assumere quale parametro di riferimento la tariffa prevista per l'espianto dei dispositivi impiantabili alimentati (D.I.A.), determinata con D.G.R. n.44-8404 del 10.02.2003.

Ritenuto:

- di considerare applicabile per l'attività di "Prelievo di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per cremazione", per analogia, la tariffa prevista nella DGR 44-8404 del 10.02.2003 di approvazione di "Tariffa prestazione di Medicina Legale" che definisce in Euro 100,00 la tariffa da applicare per l'espianto di Dispositivi Impiantabili Alimentati (D.I.A) in quanto trattasi di prestazioni simili che comportano equivalente impegno di risorse;

- di stabilire che tale tariffa è comprensiva del costo del materiale per il prelievo, la relativa prestazione e l'attività di custodia dei campioni per il periodo previsto dalla norma.

Attestato che il presente provvedimento è finalizzato esclusivamente alla determinazione della tariffa applicabile ad una prestazione già prevista dall'ordinamento, senza incidere sulla programmazione sanitaria regionale, sull'organizzazione dei servizi o sui livelli essenziali di assistenza.

Attestato che ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto con tale provvedimento viene unicamente definita la tariffa per la prestazione indicata a carico del privato, richiedente la cremazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024.

Visti:

- la L.R. 15/11 che disciplina le attività e i servizi necroscopici, funebri e cimiteriali;
- il Regolamento regionale n. 7 del 08.08.2012 in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali in attuazione dell'art. 15 della L.R. 15/2011.

DELIBERA

- di determinare in Euro 100,00 la tariffa applicabile per l'attività di "Prelievo di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per cremazione", a carico del richiedente, di cui all'art. 3, comma 1 lettera h) della legge 130/2001.
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.